

25 OTT. 2022

ASSOCIAZIONE CUBERDON APS

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 10/10/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 10 (dieci) del mese di ottobre, alle ore 18:30, presso la sede sociale in IMOLA (BO), Via Fratelli Cairoli, n. 60-B, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Cuberdon, per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione delle modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto al Codice del Terzo Settore quale Associazione di promozione sociale; adozione delle clausole di corollario e coordinamento e approvazione del nuovo statuto sociale; adempimenti conseguenti e comunicazione al RUNTS.**

Presiede l'assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dello statuto sociale, la Presidente dell'associazione sig.ra Anne Amelie Wery, la quale constata in primis la regolarità di convocazione e costituzione dell'assemblea straordinaria dei soci, a norma degli artt. 10 e 11 dello statuto sociale, con la presenza della maggioranza qualificata dei soci, con la presenza, in proprio o per delega, di n. 16 soci presenti su n. 16 soci totali, pertanto sufficienti a deliberare come da statuto, come da foglio presenze conservato agli atti.

È inoltre presente il Consiglio Direttivo al completo, composto oltre da sé medesima, in qualità di Presidente e legale rappresentante, dai consiglieri Roveda Luciana, Pettoni Possenti Elena, Bollani Carlo e così per complessivi 4 (quattro) componenti.

La Presidente dichiara quindi valida l'adunanza e invita a fungere da segretario verbalizzante la s.ra Roveda Luciana, che presente, accetta.

• Primo punto all'ordine del giorno

Prende la parola la Presidente, sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, concernente *"Approvazione delle modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto al Codice del Terzo Settore quale Associazione di promozione sociale; adozione delle clausole di corollario e coordinamento e approvazione del nuovo statuto sociale; adempimenti conseguenti e comunicazione al RUNTS"*.

Si premette che l'associazione Cuberdon APS può pregiarsi della qualifica di "associazione di promozione sociale" essendo iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi della legge n. 383/2000. In ragione di ciò l'associazione può beneficiare della "trasmigrazione" automatica nel RUNTS, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e relative norme attuative. Espone infatti la Presidente che l'associazione è ad oggi in corso di "trasmigrazione" nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in qualità di associazione di promozione sociale. L'associazione peraltro aveva già deliberato l'adozione delle



modifiche statutarie all'uopo necessarie.

Ebbene, in relazione a quanto sopra, l'Ufficio regionale del RUNTS, con comunicazione "Prot. 07/10/2022 - 1015966.U", ha comunicato all'associazione l'avvio del relativo procedimento di trasmigrazione, richiedendo tuttavia l'adozione di alcune modifiche formali dello statuto, necessarie e preordinate all'adeguamento del medesimo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Più specificamente, il RUNTS evidenziava: *"lo statuto contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente - art. 16. è previsto il meccanismo della cooptazione per la sostituzione dei membri del consiglio direttivo decaduti. Tale previsione non è corretta. La nota del Ministero del Lavoro n.18244/2021 ha chiarito che la cooptazione non è applicabile agli Enti del Terzo Settore costituiti in forma associativa in quanto deve ritenersi prioritario il principio di elettività delle cariche rispetto all'esigenza di continuità della gestione dell'Ente. È invece possibile una disposizione statutaria che preveda la sostituzione dei consiglieri cessati con i primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo amministrativo. È quindi necessario modificare lo Statuto"*.

Ciò premesso, essendo di interesse della associazione Cuberdon APS completare il percorso di trasmigrazione nel RUNTS, si intendono adottare le modifiche statutarie all'uopo necessarie. In questa medesima sede saranno proposte alcune modifiche formali di coordinamento. Si passa quindi alla lettura delle modifiche statuarie proposte, offrendo i chiarimenti richiesti.

Si propone di modificare l'articolo 16 dello statuto (*Vacanza di componenti e decadenza degli organi*), ai commi 1, 2 e 3, ove si prevede: *"1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, quest'ultimo provvede alla sua sostituzione, mediante cooptazione, sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia stata eletta dall'Assemblea elettiva. 2. Il consigliere cooptato resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che deve essere convocata in tempo utile, al cui ordine del giorno dovrà essere disposta l'elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo in luogo di quello cessato. 3. Il consigliere così eletto resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo"*, come segue: *"Nel caso in cui venga a mancare un componente del Consiglio direttivo, o più componenti che non costituiscano la maggioranza del Consiglio medesimo, subentra il primo o i primi dei consiglieri non eletti, secondo il risultato delle votazioni delle precedenti votazioni assembleari, salvo in ogni caso ratifica da parte dell'assemblea soci alla prima occasione utile. Ove non sussista la possibilità di subentro del primo / dei primi non eletti, è convocata senza indugio l'assemblea ordinaria dei soci che delibera secondo statuto"*.

Si propone inoltre di modificare lo statuto all'articolo 7 dello statuto (*"Diritti e doveri dei soci"*), al comma 1 lettera g), ove si prevede: *"i soci hanno diritto di (omissis); g) esaminare i libri sociali"*, come segue *"i soci hanno diritto di (omissis); g) prendere visione ed esaminare le*

A me Winy. Boba Ventura chiancine Renedu

scritture contabili ed i libri sociali obbligatori; il socio richiedente a tal fine deve presentare domanda scritta al Presidente; il Consiglio Direttivo deve deliberare in merito entro 30 giorni e comunicarlo al socio richiedente entro lo stesso termine. La visione e la consultazione dei libri sociali esclude, per esigenze di tutela della privacy, la possibilità di estrarre copia dei documenti di cui il socio può prendere visione. Il diritto di accesso è improntato ai principi di buona fede, trasparenza e tutela della privacy. Il diritto di accesso deve garantire in ogni caso l'assenza di maggiori costi in capo all'associazione".

All'articolo 9, rubricato "organi sociali", dopo il comma 2, aggiungere il comma "3. Le riunioni assembleari o consiliari di tutti gli organi sociali possono tenersi in modalità telematica (audio-videoconferenza o simili), attraverso modalità che consentano la identificazione dei partecipanti, il diritto di partecipare alla discussione ed il diritto di voto". Sono inoltre adottate le modifiche formali di corollario e coordinamento, come da statuto allegato. Si dà quindi lettura del nuovo statuto nella sua interezza alla luce delle modifiche introdotte. Dopo approfondita discussione, l'assemblea dei soci, votando per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche statutarie proposte;
- 2) di approvare quindi complessivamente il nuovo statuto così riformulato, nella sua interezza, composto di complessivi 24 articoli, che si allega al presente verbale.
- 3) di procedere agli adempimenti di rito e in specie di procedere alla registrazione del presente verbale ed allegato nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate competente;
- 4) di procedere a presentare lo statuto così aggiornato e registrato, presso il RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché procedere ad ogni adempimento preordinato, inerente e conseguente;
- 5) di dare il più ampio mandato alla Presidente al fine di procedere a dare esecuzione ed attuazione a quanto qui deliberato ed ogni connesso adempimento inerente e/o conseguente.

==

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19:30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

(Wéry Anne Amélie)

Il segretario verbalizzante

(Roveda Luciana)

Agenzia delle Entrate
Direz. Prov. di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Pacco n° 11787 Serie 3
Versato € 055 con quietanza
p. IL DIRETTORE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonino Galasso

IL FUNZIONARIO
Riccardo Colangelo



ASSOCIAZIONE CUBERDON APS
STATUTO

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata "**CUBERDON Associazione di Promozione Sociale**" (o anche, in forma breve, "**CUBERDON APS**"), successivamente indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Imola (BO).
3. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 2 – Finalità e principi

1. L'Associazione ha carattere apolitico e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione persegue attività di promozione sociale finalizzate alla tutela dei diritti umani nonché all'attuazione della solidarietà fra persone mediante l'assistenza e l'accoglienza di soggetti in stato di bisogno, favorendo lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni.

Art. 3 - Attività

1. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - A. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - B. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- C. beneficenza, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- D. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- E. promozione della ricerca scientifica nei settori di interesse generale in cui opera l'associazione;
- F. organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato, della solidarietà e della pratica delle attività di interesse generale;

2. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- a) fornire accoglienza e assistenza a tutte le persone che ne abbiano necessità;
- b) organizzare servizi di accoglienza e assistenza a favore di persone deboli, in stato di bisogno;
- c) promuovere iniziative solidaristiche a favore di persone in stato di bisogno;
- d) gestire progetti e attività legate all'accoglienza del malato e dei suoi parenti in situazione di disagio per facilitare il soggiorno presso i luoghi di cura;
- e) promuovere ricerche, indagini e studi sulle problematiche legate all'accoglienza del malato e dei suoi familiari;
- f) promuovere iniziative di accoglienza e solidarietà nei confronti dei familiari delle persone ricoverate in strutture sanitarie.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

4. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può associarsi ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 – Volontari e lavoro retribuito

1. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e sono svolte avvalendosi in prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

2. L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro.
4. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali, con apposite polizze di copertura contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare l'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 6 – Requisiti e procedura di ammissione degli Associati

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali nonché le persone giuridiche che ne condividono gli scopi e le finalità, che intendono partecipare attivamente al perseguimento dei fini sociali, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
2. L'ammissione all'Associazione è richiesta in forma scritta, indirizzata all'Associazione, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione, di osservare il presente lo Statuto e i regolamenti attuativi eventualmente approvati, nonché l'impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale.
3. Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, esamina la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato.
4. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto motivato della domanda, l'aspirante associato può presentare ricorso dinanzi all'assemblea dei soci, che delibera in merito, alla prima riunione utile.
5. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.

6. Gli associati iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di esserne eletti.

7. Gli associati minori di età possono esercitare il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale; i soci minori di età non possono accedere alle cariche associative.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elettorato passivo, se maggiorenni;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) essere informati sull'attività associativa;
- g) prendere visione ed esaminare le scritture contabili ed i libri sociali obbligatori; il socio richiedente a tal fine deve presentare domanda scritta al presidente; il Consiglio Direttivo deve deliberare in merito entro 30 giorni al fine di garantire l'effettivo diritto di accesso da parte del richiedente o dei richiedenti e comunicarlo al socio richiedente entro lo stesso termine. La visione e la consultazione dei libri sociali esclude, per esigenze di tutela della privacy, la possibilità di estrarre copia dei documenti di cui il socio può prendere visione. Il diritto di accesso è improntato ai principi di buona fede, trasparenza e tutela della privacy. Il diritto di accesso deve garantire in ogni caso l'assenza di maggiori costi in capo all'associazione.

2. Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate.
- e) partecipare alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea alla vita associativa.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde: a) per recesso; b) per decadenza; c) per esclusione; d) morte;
2. Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.
3. Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, nei termini previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale. La decadenza dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni.
5. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'esclusione dell'associato adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere alla Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione scritta ricevuta che dispone l'esclusione. Sul ricorso presentato decide l'Assemblea degli associati alla prima occasione utile.
6. I provvedimenti di decadenza ed esclusione dell'associato sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente.
7. L'associato receduto, decaduto o escluso, e gli eredi dell'associato deceduto, non possono vantare alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Organi associativi

Art. 9 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, ove istituito ai sensi di legge e del presente statuto;
2. Alle cariche sociali, salvo quanto precisato in relazione alle singole cariche, spetta solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.
3. Le riunioni assembleari o consiliari di tutti gli organi sociali possono tenersi in modalità telematica (audio-videoconferenza o simili), attraverso modalità che consentano la identificazione dei partecipanti, il diritto di partecipare alla discussione ed il diritto di voto.

Art. 10 – Assemblea – profili generali

1. L'Assemblea è costituita dagli associati dell'Associazione risultanti da apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dagli associati intervenuti in Assemblea.
3. Nella assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota associativa;
4. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.
5. All'attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
6. Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
7. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato può essere portatore di un massimo di due deleghe. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.
8. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.
9. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
10. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità, ovvero nel caso in cui un decimo degli associati ne faccia richiesta.

Art. 11 - Assemblea – validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
2. L'assemblea straordinaria degli associati, nei casi in cui è chiamata a deliberare sulle modifiche dello statuto, ovvero sulla trasformazione, fusione e scissione



dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, può aver luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto palese favorevole della maggioranza dei soci intervenuti; il voto è segreto per le deliberazioni riguardanti le persone, l'elezione degli organi sociali o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

5. Per modificare lo statuto e deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti.

6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

7. I verbali delle assemblee sono trascritti in apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e sono sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal verbalizzante.

Art. 12 – Assemblea - Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) istituisce, nei casi previsti dal presente statuto, l'Organo di Controllo e ne nomina i componenti;
- c) nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
- d) approva il bilancio o rendiconto di cassa;
- e) approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'organo sociale competente;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso le delibere del Consiglio Direttivo di diniego alla domanda di ammissione;
- i) delibera sui ricorsi presentati avverso le delibere del Consiglio Direttivo di esclusione degli associati;
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto od essa sottoposti dal Consiglio direttivo;
- k) delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 13 – Consiglio Direttivo - profili generali

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione.
2. È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea.
3. La maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Art. 14 - Consiglio Direttivo – convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette (7) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a un (1) giorno prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza.
2. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e, in ogni caso, una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota associativa. La convocazione ha luogo, altresì, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritengano opportuno, o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta in forma scritta.
4. L'avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

7. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
8. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
9. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante, dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.

Art. 15 – Consiglio Direttivo - competenze

1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.
2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:
 - a) predispone il bilancio o rendiconto;
 - b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - c) approva i regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
 - d) determina l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - f) delibera l'adesione ad altre associazioni di promozione sociale ed altri enti del terzo settore in attuazione delle finalità indicate nel presente Statuto;
 - g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi aspiranti soci;
 - h) individua e regola l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta, nella relazione di missione del bilancio, il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - i) adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
 - j) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - k) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - l) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 16 – Consiglio Direttivo - decadenza e rinnovo delle cariche

1. Nel caso in cui venga a mancare un componente del Consiglio direttivo, o più componenti che non costituiscano la maggioranza del Consiglio medesimo, subentra il primo o i primi dei consiglieri non eletti, secondo il risultato delle votazioni delle precedenti votazioni assembleari, salvo in ogni caso ratifica da parte dell'assemblea soci alla prima occasione utile. Ove non sussista la possibilità di subentro del primo / dei primi



non eletti, è convocata senza indugio l'assemblea ordinaria dei soci che delibera secondo statuto.

2. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo nella sua interezza decade. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.

3. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi; in caso di impedimento, provvederà il Consigliere più anziano di età.

Art. 17 – Presidente

1. Il Presidente della Associazione presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l'attività dell'Associazione

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, conferire procure alle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e i contratti in cui è parte l'Associazione.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la immediata convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

4. In caso di temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età che ne fa le veci.

5. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Consigliere più anziano di età convocare, entro quindici (15) giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica, ed è eletto dall'assemblea dei soci.

2. Nei casi in cui la nomina dell'Organo di Controllo sia obbligatoria per legge, questi deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo settore.

3. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.

6. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

7. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

8. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle verifiche dell'organo di controllo, ove nominato.
- e) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dal presente statuto.

TITOLO IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 20 - Patrimonio e risorse economiche

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a) quote versate dagli associati;
- b) contributi di privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- f) liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;

- g) rendite patrimoniali e finanziarie;
- h) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
- i) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
- j) iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

3. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati tramite il deposito dello stesso presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

4. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

5. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, e relazione di missione.

6. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.

7. Il Consiglio Direttivo redige inoltre i rendiconti specifici delle eventuali attività di raccolta pubblica fondi effettuate dalla Associazione in corso d'anno.



Art. 22 – Bilancio sociale

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.
2. Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.
3. Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Titolo V – Norme Finali

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati.
3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 24 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

§